

Relazione Tecnica di cui ai commi 611 e seguenti , art. 1, L. n. 190/14 – Legge di stabilita' 2015 -

Visto che la legge di stabilita' 2015 (Legge 190/2014) prevede:

- all'art.1, comma 611, che “al fine di assicurare il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato, gli enti locali, a decorrere dal 1° gennaio 2015, avviano un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015, anche tenendo conto dei seguenti criteri:
 - 1) eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione;
 - 2) soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - 3) eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
 - 4) aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
 - 5) contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni”;
- all'art. 1, comma 612, che i sindaci, “definiscono e approvano, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, le modalità e i tempi di attuazione, nonché l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Tale piano, corredato di un'apposita relazione tecnica, è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet istituzionale dell'amministrazione interessata. Entro il 31 marzo 2016, gli organi di cui al primo periodo predispongono una relazione sui risultati conseguiti, che è trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicata nel sito internet istituzionale dell'amministrazione interessata. La pubblicazione del piano e della relazione costituisce obbligo di pubblicità ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33”.

Dato che la finalità istituzionale delle disposizioni sopra riportate rimane quella prevista dai commi 27-29 dell'art.3 della legge 244/2007 e cioè il divieto di costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, o la cui attività è reperibile dal “mercato”, né assumere o mantenere partecipazioni anche di minoranza in tali società;

Considerato che il dettato della legge 190/2014 è diretta conseguenza del cosiddetto rapporto Cottarelli, che prevede la razionalizzazione delle società partecipate in base ai seguenti cardini:

- ridurre l'ambito di intervento delle partecipate ai soli casi in cui le stesse operino in relazione al perimetro dei compiti istituzionali dell'Ente partecipante;

- introduzione di vincoli quali quelli sulle partecipazioni indirette, sulle partecipazioni inferiori ad una percentuale significativa del capitale societario, sulle partecipate con un numero di dipendenti e di fatturato irrisorio, sulle partecipazioni in prolungata perdita;
- trasparenza;
- efficienza delle società partecipate mediante l'adozione di costi standard ed aggregazioni per lo sviluppo di economie di scala;

Visto il successivo comma 615 dell'art.1 della citata legge 190/2014, che sostituisce il secondo periodo del comma 1 dell'art. 149-bis del D.Lgs. n. 152/2006 ed interviene in merito alla regolamentazione della gestione unica dell'ente di governo dell'ambito, in materia di servizio idrico integrato, prevedendo che l'affidamento diretto può avvenire a favore di società interamente pubbliche, in possesso dei requisiti prescritti dall'ordinamento europeo per la gestione in house, comunque partecipate dagli Enti locali ricadenti nell'ambito territoriale ottimale.

Si ritiene di fare le seguenti considerazioni in adempimento alle disposizioni della legge di stabilità 2015 (Legge 190/2014) previste ai commi 611 e 612, dando atto che:

a) il Comune di Ficarolo fa parte dell'Ambito Territoriale Ottimale "Polesine" ai sensi della L.R. n. 5/1998 in applicazione della legge n.36/1994 s.m.i. e che sulla base di una convenzione stipulata in data 16/05/2005, come da delibera dell'Assemblea consorziale n. 1 del 25/05/2004, l'A.T.O. Polesine ha conferito alla società a totale capitale pubblico denominata "Polesine Acque S.p.A." la titolarità della gestione del servizio idrico integrato (S.I.I) dell'area gestionale del Polesine;

Considerato che il Comune di Ficarolo detiene una minima quota di partecipazione al capitale societario pari al 1,04% e che il servizio svolto dalla società rientra tra i servizi pubblici locali a rilevanza economica a rete previsti dalla tabella III.1 della Relazione del Commissario Cottarelli; Dato che la disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica a rete è caratterizzata da 2 principali peculiarità:

- 1) il perimetro territoriale in cui viene svolto il servizio, è quello dell'ambito che ha ovviamente una dimensione sovracomunale;
- 2) la presenza di una autorità o ente di ambito che assomma in se le funzioni del "regolatore" sottraendole ai singoli Comuni che compongono l'ambito;

e che l'esistenza di ambiti sovracomunali, rappresenta una risposta in termini di economie di scala che non possono essere raggiunte in servizi svolti su scala solo comunale ed inoltre tali servizi sono caratterizzati da importanti investimenti in rete o infrastrutture o beni strumentali, il cui ritorno, tramite la tariffa praticata all'utenza, diventa elemento decisivo di sostenibilità del sistema e più facilmente raggiungibile su bacini di utenza più vasti.

Si dà atto che tale partecipazione non rientra tra quelle oggetto di riduzione o eliminazione entro il 31 dicembre 2015 in quanto la società Polesine Acque S.p.A. svolge un servizio indispensabile ed istituzionale e che l'esistenza dell'ambito sovracomunale, rappresenta già una certezza in termini di economie di scala che non possono essere raggiunte in servizi svolti su scala solo comunale ed inoltre tale servizio è caratterizzato da importanti investimenti in rete o infrastrutture o beni strumentali, il cui ritorno, tramite la tariffa praticata all'utenza, diventa elemento decisivo di sostenibilità del sistema e più facilmente raggiungibile su bacini di utenza più vasti.

b) il Comune di Ficarolo detiene una partecipazione equivalente ad una azione nella società AS2 Srl – Via della Resistenza 4 – Rovigo. Detta azienda è una società pubblica che supporta l'innovazione nella Pubblica Amministrazione Locale attraverso le tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ICT). Supporta lo svolgimento delle funzioni fondamentali dei soci e permette alle Amministrazioni ed agli Enti di offrire servizi più efficienti ai cittadini ed alle imprese, promuove occasioni di collaborazione e cooperazione, favorisce il riuso e la condivisione delle migliori esperienze disponibili sul mercato.

La missione di AS2 è:

- sviluppare, diffondere, mantenere in modo evolutivo i sistemi informativi della PA Locale,
- assicurare la qualità dei servizi attraverso l'innovazione tecnologica ed il supporto all'utente,
- garantire l'efficienza del servizio con il pieno controllo dei costi e dei tempi di intervento,
- creare migliori opportunità di generazione di ricavi con particolare riguardo ad una giusta e concreta fiscalità locale,
- rispondere alle attese sui livelli del servizio, rivolto sia agli utenti interni che esterni.

c) il Comune di Ficarolo partecipa come unico socio fondatore alla Fondazione San Salvatore di Ficarolo.

La finalità di tutti i servizi della Fondazione è di ricovero e assistenza alle persone anziane nonché quella di creare situazioni di benessere e quindi di salute al cliente e alla sua famiglia in collaborazione con la comunità locale e i servizi territoriali. I destinatari dei servizi non sono solamente gli anziani, ma anche le loro famiglie: veri e propri attori del processo di assistenza e delle scelte d'intervento sull'anziano.

La San Salvatore vuole perseguire questo ideale nel rispetto della soggettività e della dignità della persona, attraverso un'assistenza qualificata in stretta collaborazione con la famiglia e i servizi del territorio.

d) il Comune di Ficarolo detiene una piccola quota di partecipazione in Attiva Spa ex Cosecon ora in liquidazione;

Le seguenti partecipazioni (ad esclusione Attiva Spa) svolgono un servizio indispensabile ed istituzionale come si evince dall'oggetto sociale sottoelencato:

- Oggetto sociale della Polesine Acque S.p.A. è la gestione di tutte le fasi del ciclo completo dell'acqua;
- Oggetto sociale della Fondazione S. Salvatore – è la funzione di Casa di Riposo con ricovero ed assistenza alle persone anziane;
- Oggetto sociale della AS2 Srl è la funzione di supporto nell'innovazione della pubblica amministrazione.

Si dichiara che verranno comunque effettuati i controlli sul rispetto delle seguenti normative:

- art. 1, commi 725, 726, 727 della legge 296/2006 (entità massima dei compensi degli amministratori della società partecipata);
- art. 1, comma 729 della legge 296/2006 e art.4, commi 4 e 5 del D.L. 95/2012 (numero massimo dei consiglieri nella società partecipata);
- art. 1, comma 718 della legge 296/2006 (divieto di percepire compensi da parte degli amministratori comunali se nominati membri dell'organo amministrativo della società partecipata);
- art. 1, comma 734 della legge 296/2006 (divieto di nomina di amministratore in caso di perdite reiterate della società partecipata);
- art. 3 bis, comma 6 del D.L. n. 138/2011 (acquisto di beni e servizi ai sensi del D.Lgs. n. 163/2006 da parte della società partecipata);
- art. 35, comma 3 del D.L. n. 165/2001 e art. 1, comma 557 e 558 della legge n. 147/2013 (reclutamento del personale e conferimento di incarichi).

f.to Il Sindaco